



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 20/07/2023

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile – stipulato in data 10 ottobre 2018 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio rilasciato dalla convenuta in data 31 gennaio 2023 – lamenta il mancato rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non maturati.

Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso il ricorrente chiede all'Arbitro di condannare l'intermediario alla retrocessione degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione, in proporzione lineare al periodo di dilazione non usufruito (n. 72 rate residue su n. 120 previste), per complessivi euro 3.813,70, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione. Il ricorrente invoca, altresì, la refusione delle spese di assistenza professionale nella misura di euro 250,00, comprensiva del contributo versato per la presentazione del ricorso.

Instaurato il contraddittorio, l'intermediario si oppone alle istanze del ricorrente eccependo: la chiara indicazione in contratto di tutti i costi del finanziamento distinti per tipologia (*up-front* e *recurring*); la congruità delle somme restituite a titolo di commissioni in favore dell'intermediario finanziario secondo il criterio definito in contratto; la non rimborsabilità



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

delle commissioni di distribuzione corrisposte a terzi a fronte di attività prodromiche alla conclusione del contratto.

La resistente deduce, altresì, l'infondatezza dell'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale quale attività non obbligatoria nel procedimento ABF. Chiede pertanto all'Arbitro di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

Il ricorrente agisce per ottenere la restituzione dei costi non maturati in conseguenza della prematura estinzione di un prestito rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione mensile.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, alla stregua del quale: in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori – la quale ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha osservato come la direttiva evocata fosse immediatamente applicabile nell'ordinamento interno dal momento che: *"le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies, TUB, che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva"*. Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 cod. civ.).

Ciò rilevato, in aderenza ai principi testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti – come riscontrato nel caso in esame – prima del 25 luglio 2021,



poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi territoriali successivamente alla pronuncia n. 263/2022 adottata dalla Corte Costituzionale è conforme nel ritenere applicabile l'art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019, C-383/18 (c.d. "sentenza Lexitor").

Così delineato il contesto in cui la vertenza si colloca, nella fattispecie risulta che in sede di erogazione del prestito il finanziatore ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: euro 3.833,33 a titolo di "commissioni in favore" dell'intermediario finanziario (art. 4, *ii*); euro 5.099,40 a titolo di "commissioni di distribuzione" (art. 4, *iii*).

Ciò posto, con riferimento alle commissioni in favore dell'Intermediario finanziario, previste a fronte di prestazioni attinenti all'intera durata del contratto, consta che la resistente ha correttamente decurtato dal debito residuo liquidato in sede di estinzione del prestito l'importo spettante al cliente, calcolato secondo il criterio negoziale di proporzionalità relativa (c.d. criterio della curva degli interessi) correlato al tratto della dilazione non usufruita.

In ordine alle commissioni di distribuzione, dal tenore della relativa clausola istitutiva si evince che detti oneri remunerano attività prodromiche alla concessione del prestito, cui deve attribuirsi chiara natura di costi istantanei (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 24352/2021). Pertanto, alla stregua dei principi e delle considerazioni innanzi svolte, questi devono essere parimenti restituiti al ricorrente per la parte non ancora maturata, seppure non in proporzione lineare. Nello specifico, tenuto conto delle riduzioni operate sul debito residuo liquidato in sede di estinzione, il Collegio accerta il diritto del ricorrente a ripetere la quota parte non maturata dei costi in parola, pari a complessivi euro 1.950,00 (importo arrotondato per eccesso, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo). Si precisa che l'ammontare suindicato è stato calcolato adottando - in mancanza di una valida previsione pattizia - il menzionato criterio della *curva degli interessi* secondo il piano di ammortamento finanziario pattuito, considerando la minore durata della dilazione (n. 72 rate residue su 120 previste in origine), come da tabella riportata a margine:

durata del finanziamento ▶		120
rate scadute ▶		48
rate residue		72
TAN ▶		5,90%
		% restituzioni
		- in proporzione lineare 60,00%
		- in proporzione alla quota 38,92%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	comm. interm. finanziario (recurring)	€ 3.833,33	€ 2.300,00	€ 1.491,93	€ 1.491,93	€ 0
○	comm. distribuzione (up front)	€ 5.009,40	€ 3.005,64	€ 1.949,65		€ 1.950
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
○	...		€ 0,00	€ 0,00		€ 0
⊗			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>						€ 0
tot rimborsi ancora dovuti						€ 1.950
interessi legali						si

Non meritevole di accoglimento si palesa invece l'istanza di refusione delle spese di assistenza professionale in virtù del carattere seriale della questione trattata, priva di elementi di complessità (cfr. ABF Coll. Coord., Dec. n. 4618/2016).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.950,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI